

**COMUNE DI MORGONGIORI – PROVINCIA DI ORISTANO**  
**VENDITA DI SUGHERO IN PIANTA RITRAIBILE DAGLI ALBERI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

**CAPITOLATO D'ONERI**

Art.1 (Oggetto dell'asta)

Il presente capitolato ha per oggetto la vendita di prodotti sughericoli in pianta composti da sughero gentile maturo e sugherone, da estrarre nelle superfici forestali di proprietà del Comune di Morgongiori.

L'accessibilità ai luoghi di estrazione è consentita attraverso la viabilità forestale principale e secondaria in buono stato di manutenzione e degli stradelli laddove presenti.

L'aggiudicatario è obbligato all'estrazione dei prodotti sughericoli da tutte le piante, siano esse raggruppate o sparse, senza alcuna pretesa riguardo qualità, età, quantità del prodotto e numero di piante.

Art 2. (Modalità di estrazione)

L'aggiudicatario dovrà procedere all'estrazione del materiale sugheroso, appresso indicato:

a) tutto il sughero gentile di anni dieci ed oltre, anche se pietroso, terroso, fiammato e non, verde ed invaso da formiche;

b) tutto il sugherone compresi i pedaci delle piante non demaschiate che abbiano, a metri 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra corteccia di cm.60 ed oltre, fino ad una altezza dal suolo non superiore al doppio della circonferenza misurata sopra scorza a cm.130 dal suolo.

L'aggiudicatario dovrà effettuare a regola d'arte le seguenti operazioni colturali: regolarizzazione delle "collane" ed eliminazione totale dei "pedoni".

L'altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, non deve eccedere i limiti previsti dalla L.R. n.4/1994, e deve di norma rimanere contenuta nel limite precedente, salvo indicazioni diverse da parte del personale dell'ufficio tecnico comunale che, in tali casi, provvederà ad indicare sulle piante la nuova altezza di decortica, apponendo un segno in vernice rossa. Restano comunque fermi i limiti di cui alla L.R. n.4/1994.

In caso di irregolare esecuzione delle operazioni colturali dovuta a negligenza, e per ogni manchevolezza che arrechi lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina", si fa rinvio a quanto previsto dalla citata L. R. 4/94.

Sono a carico dell'acquirente l'estrazione, l'esbosco, il carico ed il trasporto del sughero nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente disciplinare, a rischio, conto e spese proprie, senza che si possano pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario è obbligato alla disinfezione degli attrezzi da lavoro, tra l'estrazione di una pianta e quella successiva, al fine di limitare la proliferazione di patogeni (*Diplodia* sp., *Phytophthora* sp., ect), per evitare e/o limitare danni al patrimonio forestale.

### Art 3. (Sicurezza e Responsabilità nei lavori di estrazione )

L'aggiudicatario dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile.

Nelle operazioni di carico, l'aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che verranno dettate dal personale incaricato dall'Amministrazione e comunque previste dalle norme della L.R. n. 4/1994, nonché dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF).

L'aggiudicatario dovrà altresì uniformarsi al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 nonché ai provvedimenti attualmente vigenti, di prevenzione e contrasto al COVID-19.

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento e trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e nel presente Capitolato ordinati, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista ed impreveduta o qualsivoglia caso fortuito o anche di forza maggiore. L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Amministrazione, la quale invece non è vincolata fino alla stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e di vigilanza dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario è obbligato:

- a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sughericoli.

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- accendere fuochi dentro il bosco;
- effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- eseguire la decortica su piante non di proprietà Comunale.

Le operazioni di estrazione e ritiro del materiale sughericolo dovranno concludersi improrogabilmente entro i termini stabiliti dalla LR 4/1994 della Regione Autonoma della Sardegna concernente: "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola" oppure da eventuale altra definizione dei termini da parte dell'Ispettorato Forestale competente, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2023.

Si intende esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione verso l'Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolato successivamente alla consegna del bosco. Pertanto per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione.

Nella fattispecie resta inteso che, avvenuta la consegna del bosco, verificandosi danni da incendio o da furto nelle zone assegnate, l'aggiudicatario non potrà pretendere dall'Amministrazione indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti.

La comunicazione di estrazione del sughero alla Stazione Forestale di Ales competente per territorio, verrà effettuata dall'aggiudicatario, a norma dell'art.27 della L.R. 4/1994 della Regione Autonoma della Sardegna.

Art 4. (Tutela dei lavoratori)

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti,

nonché, in generale, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Responsabile del procedimento  
Ing. Giorgio Murranca